CERTIFICAZIONE TELEMATICA DI MALATTIA



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
CASERTA

EDIZIONE 2025

CERTIFICAZIONE TELEMATICA DI MALATTIA

Una breve guida in materia di certificazione telematica di malattia a disposizione dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta

A cura della
Dott.ssa Maria Varlese
Responsabile Ufficio Legale OMCeO Caserta

INDICE

Premessa del Presidente pag. 3

Chi è tenuto alla certificazione telematica di malattia? pag. 4

Per quali categorie di lavoratori sussiste l'obbligo della certificazione telematica di malattia? pag. 5

Chi fornisce le credenziali di accesso al Sistema TS per la certificazione telematica di malattia? pag. 6

In che cosa consiste precisamente la certificazione telematica di malattia? pag. 6

Se il sistema TS per la redazione e la trasmissione telematica del certificato non dovesse funzionare, quali sono le possibilità alternative? Ed in caso di certificato telematico errato? pag. 7

La certificazione telematica di malattia è un obbligo di legge? pag. 8

Chi deve fare il certificato in caso di assenza per malattia sul posto di lavoro? pag. 9

Ed in caso di medico dipendente di struttura convenzionata con il SSN? pag. 10

L'obbligo della certificazione telematica esiste anche in caso di ricovero/dimissioni? pag. 10

Fino a quanti giorni di prognosi può certificare il medico di assistenza primaria ad attività oraria (già continuità assistenziale)? pag. 10

È possibile emettere un certificato con prognosi anteriore alla data di redazione? pag. 11

Che cosa fare se il lavoratore vuole rientrare prima dal periodo di malattia? pag. 11

I professionisti che non certificano sono sanzionati? pag. 12

PREMESSA DEL PRESIDENTE

Gentili Colleghi, l'Ordine è sempre attento alle esigenze della categoria e, in questo caso, si è adoperato per produrre il presente documento in materia di certificazione telematica di malattia.
La normativa (che include leggi, circolari, note interpretative etc.) non è sempre chiara, anzi a tratti è contraddittoria.
Ciò ha generato un vero e proprio conflitto interno alla categoria che vede come protagonisti i medici di medicina generale e che l'Ordine vuole assolutamente dirimere, chiarendo definitivamente chi fa che cosa e ricordando il principio di solidarietà, collaborazione e reciproco rispetto che deve sempre esistere tra noi colleghi.
Suggerisco, pertanto, l'attenta lettura dell'opuscolo, sicuro di raccogliere il vostro gradito apprezzamento.

Carlo Manzi



CHI È TENUTO ALLA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DI MALATTIA?

Sono tenuti alla certificazione telematica di malattia tutti i medici/odontoiatri iscritti all'albo, ovvero:

- i medici dipendenti del SSN (ospedalieri e di distretto);
- i medici convenzionati (medici di medicina generale, di continuità assistenziale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali);
- i medici dipendenti di strutture private convenzionate;
- i medici liberi professionisti;
- i medici specializzandi e i medici del corso di formazione specifica in medicina generale;
- gli odontoiatri, per le sole patologie di competenza (ovvero limitatamente agli organi e agli apparati di loro pertinenza).

L'art. 24 del Codice Deontologico dispone che "*il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati*".
Da questo disposto normativo si evincono due corollari di fondamentale importanza:
- il medico non può rifiutarsi di rilasciare al paziente certificati relativi al suo stato di salute;
- il medico, nel redigere la certificazione, deve attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato o che siano oggettivamente documentati.

Il certificato di malattia è l'atto conclusivo di una visita medica, quale atto amministrativo obbligatorio non delegabile a terzi, e solo il medico che ha constatato direttamente l'esistenza di una patologia è tenuto a redigere, e ad inviare telematicamente all'INPS, il relativo certificato.

Se il paziente viene visitato in ospedale, deve essere il medico ospedaliero ad emettere il certificato di malattia, così come deve essere il medico specialista ambulatoriale ad emettere tale certificato se la visita si svolge nell'ambulatorio dell'Azienda Sanitaria.

Allo stesso modo la certificazione di malattia deve essere rilasciata dal medico libero professionista in caso di visita medica privata presso il proprio studio.
Non è corretto visitare il paziente e rinviarlo al medico di famiglia o ad altro collega per il solo rilascio del certificato di malattia.
Commette in tal modo un illecito disciplinare sia chi si rifiuta di rilasciare il certificato di malattia quando per legge è tenuto a farlo, sia chi certifica dati clinici non direttamente e personalmente constatati.

Non è consentito al medico rilasciare certificazioni di malattia a pazienti non presenti di persona, ad esempio sulla base di quanto gli viene riferito telefonicamente dal paziente, o da terzi, o su fatti che egli non abbia personalmente e direttamente constatato[1].

PER QUALI CATEGORIE DI LAVORATORI SUSSISTE L'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DI MALATTIA?

Per tutti i lavoratori del settore privato e per la maggior parte dei lavoratori del settore pubblico.
Sono esonerati dall'obbligo della certificazione telematica di malattia, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 2, D.L. 179/2012, soltanto il personale delle Forze Armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per questo personale si certifica in modalità cartacea.
In particolare, per quanto riguarda i militari, compresi i carabinieri, il D.M. Difesa 24 novembre 2015 statuisce che va redatto un doppio certificato cartaceo:

- uno recante la sola prognosi (da consegnare al Comando del proprio Ente);
- uno recante la diagnosi della patologia sofferta (da consegnare in busta chiusa al Dirigente sanitario dell'Ente in cui si presta servizio).

[1] Il comma 6 degli indirizzi applicativi allegati all'art. 78 del Codice di Deontologia Medica è chiaro sul punto, statuendo che "*il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può, invece, utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica".*

Questo secondo certificato risulta indispensabile, tra l'altro, ai fini della verifica della persistenza dell'idoneità psico-fisica del militare.

CHI FORNISCE LE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA TS PER LA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DI MALATTIA?

Bisogna distinguere:
- i medici dipendenti del SSN e i medici convenzionati vengono dotati dall'ASL/Ospedale (datore di lavoro) delle credenziali di accesso al sistema TS;
- ai medici che non hanno rapporti con il SSN (ossia ai liberi professionisti), le credenziali di accesso vengono rilasciate dall'Ordine di appartenenza;
- i medici dipendenti di strutture sanitarie private convenzionate dovrebbero, invece, ricevere le credenziali di accesso al sistema TS dal proprio datore di lavoro. Tuttavia, non essendo in Campania tali strutture ancora del tutto autonome in tal senso, l'Ordine può provvedervi, ma solo nella qualità di medici liberi professionisti.

Dopo il primo accesso al sistema TS con le relative credenziali, sarà sempre possibile accedere al medesimo sistema anche con SPID o CIE.

IN CHE COSA CONSISTE PRECISAMENTE LA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DI MALATTIA?

La certificazione telematica di malattia è composta di due parti:
- il "certificato di malattia telematico", trasmesso dal medico all'INPS, contenente la diagnosi, la prognosi e tutti i dati del dipendente. Il medico è tenuto a comunicare al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente e, su espressa richiesta, a rilasciarne copia cartacea;
- l'"attestato di malattia telematico", consultabile dal datore di lavoro tramite gli appositi servizi messi a disposizione dall'INPS. Tale attestato riporta esclusivamente la prognosi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; il medico, su richiesta del lavoratore, è altresì tenuto a rilasciare copia cartacea dell'attestato.

SE IL SISTEMA TS PER LA REDAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO NON DOVESSE FUNZIONARE, QUALI SONO LE POSSIBILITÀ ALTERNATIVE? ED IN CASO DI CERTIFICATO TELEMATICO ERRATO?

L'impossibilità per un medico di redigere e trasmettere telematicamente un certificato di malattia non giustifica affatto il mancato rilascio del medesimo con diagnosi e prognosi anche su formato cartaceo.
In caso di perdurante malfunzionamento del sistema informatico TS il medico è tenuto a rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea, specificando sul certificato che l'utilizzo del cartaceo è dovuto al temporaneo malfunzionamento del sistema informatico.
Devono essere riportati sul certificato cartaceo tutti i dati obbligatori di cui all'art. 8 del DPCM 26 marzo 2008, ovvero i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia, diagnosi e codice nosologico, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia, ed infine, se trattasi di visita ambulatoriale, domiciliare o di pronto soccorso.
Il certificato cartaceo deve essere trasmesso a cura del lavoratore all'INPS entro due giorni dalla data di rilascio, qualora si tratti di un lavoratore del settore privato avente diritto all'indennità di malattia erogata dall'Istituto; l'attestato cartaceo deve essere consegnato al datore di lavoro entro lo stesso termine ovvero, negli altri casi, nei tempi stabiliti dal proprio contratto di lavoro.
In caso di cartificato di malattia di un lavoratore privato assicurato non inviato nei termini previsti, il lavoratore perde il diritto dell'indennità di malattia.
Se trattasi di dipendente pubblico, invece, il certificato cartaceo non va trasmesso all'INPS, ma all'amministrazione di appartenenza.
L'art. 55 septies, al 1 comma, infatti, attribuisce la competenza della verifica della validità delle certificazioni alle singole amministrazioni interessate.
Quanto, invece, al certificato telematico errato, questo può essere annullato solo entro 24 ore dalla sua emissione; trascorso questo periodo, il medico può fornire un'attestazione cartacea da consegnare al datore di lavoro e, se previsto, anche all'INPS.

LA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DI MALATTIA È UN OBBLIGO DI LEGGE?

La certificazione telematica di malattia è un obbligo di legge.
L'art. 24 del Codice di Deontologia Medica impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute, mentre l'art. 55 septies del d.lgs 165/01 (introdotto dal d.lgs. 150/2009, cd. Riforma Brunetta) impone che la certificazione medica sia emessa per via telematica.
Più precisamente:

- quanto ai **lavoratori pubblici**, **l'art. 55 septies del decreto legislativo 165/2001,** rubricato "*Controlli sulle assenze*", **al comma 2**, così dispone:
  "In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente […], e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata […]. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo";
- quanto ai **lavoratori privati**, **l'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183**, rubricato "*Certificati di malattia*", stabilisce **al comma 1** che *"[…]in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*"
  Con l'approvazione, infatti, della menzionata legge, entrata in vigore il 24 novembre 2010, è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, avendo il citato art. 25 previsto un rinvio generale all'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001.

CHI DEVE FARE IL CERTIFICATO IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA SUL POSTO DI LAVORO?

Alla luce del disposto di cui al primo comma dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 riguardante i lavoratori pubblici (cui l'art. 25, comma 1, della legge n. 183/2010 rinvia anche per i lavoratori privati), "*nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette cerificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate*".
I medici e gli odontoiatri liberi professionisti possono, dunque, anzi, devono rilasciare il certificato di malattia telematico per il primo e il secondo evento di malattia nell'anno solare e, in ogni caso, per periodi di prognosi non superiori a dieci giorni.
Ciò significa, ad esempio, che in caso di terzo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio del certificato di malattia, ci si dovrà rivolgere ad un medico pubblico (medico convenzionato, medico dipendente del SSN, ecc). Analogamente, se trattasi di prognosi superiore ai 10 giorni, i medici/odontoiatri liberi professionisti devono limitarsi a prescrivere i primi 10 giorni, e l'eventuale prognosi aggiuntiva potrà essere certificata, tramite un certificato di continuazione, solo dal medico pubblico[2].

---

[2] Preme precisare al riguardo che ha avuto ampia diffusione un messaggio interno dell'INPS, il mess. 3044/2024, che ha statuito un principio fondamentale in ambito previdenziale, ossia che con riguardo al riconoscimento della tutela previdenziale INPS per gli eventi di malattia dei lavoratori privati assicurati, e all'erogazione della correlata prestazione economica, è considerata valida altresì la certificazione prodotta da medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati, anche nei casi di assenza per malattia superiore a 10 giorni e nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell'anno solare.
Si badi bene, trattasi di un messaggio interno dell'INPS attinente al profilo meramente e squisitamente previdenziale, ovvero all'indennizzabilità da parte dell'INPS di un evento di malattia al ricorrere delle suddette condizioni.
Il professionista sanitario, invece, nell'espletamento della sua professione, deve attenersi unicamente al disposto di cui all'art. 55 septies, d.lgs. 165/01, quale norma imperativa di legge ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c.
L'art. 55 septies citato opera, infatti, ipso iure, di diritto, e la sua violazione implica la commissione di un vero e proprio illecito disciplinare.

ED IN CASO DI MEDICO DIPENDENTE DI STRUTTURA CONVENZIONATA CON IL SSN?

Dipende dal regime in cui il medico opera all'interno della stessa:

- se eroga la prestazione in regime di libera professione, può emettere certificazione di malattia solo se trattasi di primo e secondo evento di malattia nell'anno solare e per prognosi non superiore ai dieci giorni;

- se opera quale dipendente della casa di cura convenzionata con il SSN, ovvero eroga la prestazione per conto della struttura da cui dipende ed in orario di lavoro, deve emettere certificazione telematica di malattia a prescindere dal periodo di prognosi (10/20/30 giorni, e così via) e dal fatto che si tratti di primo, secondo o terzo evento di malattia.

L'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE TELEMATICA ESISTE ANCHE IN CASO DI RICOVERO/DIMISSIONI?

Si. Più precisamente, il medico che redige la cartella di ricovero è tenuto all'invio telematico all'INPS del certificato di inizio ricovero (cd. certificato di ricovero). Trattasi di un documento rilasciato dalla struttura sanitaria che attesta la degenza di un paziente e che l'INPS utilizza per la gestione delle indennità di malattia.
Analogamente il medico che dimette il paziente, emettendo una prognosi, è tenuto a redigere e ad inviare all'INPS la certificazione telematica di malattia all'atto della dimissione.
Qualora la Comunicazione di Inizio Ricovero non venga inviata nei tempi richiesti, non sarà possibile l'emissione telematica del certificato di malattia in sede di dimissione, che dovrà essere emesso in modalità cartacea.

FINO A QUANTI GIORNI DI PROGNOSI PUÒ CERTIFICARE IL MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA (GIÀ CONTINUITÀ ASSISTENZIALE)?

Il medico di continuità assistenziale è tenuto a rilasciare la certificazione di malattia, se ne ravvisa la necessità, solo per i giorni festivi e prefestivi, ovvero a copertura del periodo scoperto dall'assistenza primaria a ciclo di scelta.

Ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale INPS per gli eventi di malattia dei lavoratori privati assicurati, e ai fini dell'erogazione della correlata prestazione economica, la prognosi riportata nel certificato non può essere superiore a 3 giorni.

È POSSIBILE EMETTERE UN CERTIFICATO CON PROGNOSI ANTERIORE ALLA DATA DI REDAZIONE?

In linea generale, l'INPS riconosce la prestazione di malattia soltanto dal giorno del rilascio del certificato ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, e il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale del paziente.
L'INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato solo quando ricorrono cumulativamente tre condizioni:

- il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante;
- questa informazione è espressamente indicata dal medico nel certificato;
- il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale.

CHE COSA FARE SE IL LAVORATORE VUOLE RIENTRARE PRIMA DAL PERIODO DI MALATTIA?

In caso di richiesta da parte del lavoratore di rientrare anticipatamente al lavoro, una volta accertata la riacquisita capacità lavorativa, il medico che ha redatto il certificato telematico di malattia provvede alla rettifica della data di fine prognosi.
Il disciplinare tecnico allegato al D.M. 18 aprile 2012 prevede infatti che, qualora si verifichi un decorso più favorevole dell'evento morboso, e sia quindi necessario anticipare la data di fine prognosi, il medico curante che ha redatto il certificato effettui la rettifica, richiamando lo stesso certificato. Ovviamente, l'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato.
Nei casi residuali in cui il certificato sia stato redatto in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare un apposito certificato di fine prognosi, da inviare tempestivamente all'INPS. Analogamente, l'attestato cartaceo di fine prognosi dovrà essere consegnato al datore di lavoro.

Solo nei casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, il lavoratore può rivolgersi ad altro medico per ottenere un certificato rettificativo della prognosi.

I PROFESSIONISTI CHE NON CERTIFICANO SONO SANZIONATI?

Si. Viene in rilievo una vera e propria responsabilità disciplinare per violazione del Codice di Deontologia Medica, oltre che delle leggi vigenti in materia.[3]
Il Codice Deontologico all'art. 24 impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute, mentre all'art. 68 dispone che "*il medico che opera in strutture pubbliche o private concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro*".
L'Ordine professionale dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di Caserta è l'organo deputato al controllo del rispetto della normativa vigente in materia, ed in caso di violazione, ad emettere gli opportuni provvedimenti in sede disciplinare.

Più precisamente, bisogna distinguere:

- per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e per i medici che lavorano in convenzione, la violazione dell'obbligo della certificazione telematica di malattia è sanzionata non solo dal Codice di Deontologia Medica (art.24), ma anche dalla legge, dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali di riferimento.

[3] Invero, possono venire in rilievo, altresì, altre forme di responsabilità in caso di inosservanza della normativa vigente in materia, ossia una responsabilità civile, una responsabilità penale, e così via.
Viene in rilievo, ad esempio, il reato di falso ideologico ogni qualvolta si certifica un dato che non si è constatato di persona, o il reato di omissione di atti d'ufficio quando non si rilascia, al termine della prestazione medica, il certificato di malattia quando si è obbligati a codesto rilascio.
Tali forme di responsabilità vengono vagliate nelle sedi opportune, ovvero innanzi alle autorità giudiziarie competenti.

In particolare, il 4 comma dell'art. 55 septies del d.lgs. 165/2001 dispone che *"l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi".*

I medici dipendenti e i medici convenzionati con il SSN, dunque, che senza validi motivi non ottemperino all'obbligo della certificazione telematica di malattia, vengono sottoposti, oltre che dal proprio Ordine professionale, altresì dall'ASL di appartenenza a procedimento disciplinare, che può concludersi, finanche, con la cessazione del rapporto di lavoro (il licenziamento per il dipendente pubblico e la decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato).

Più precisamente, affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare, devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Le sanzioni, inoltre, sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di riferimento;

- per i medici liberi professionisti il mancato rilascio della certificazione telematica di malattia, con contestuale invio all'INPS, viola non solo il Codice di Deontologia Medica, ma anche la normativa vigente in materia.

  Il Codice Deontologico, infatti, all'art. 24 impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute in conformità a quanto desunto da visita medica e secondo le regole della buona pratica clinica, mentre l'art. 55 septies del d.lgs 165 del 2001 impone che la certificazione medica sia emessa per via telematica, disponendo, altresì, che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica costituisce illecito disciplinare, rispetto al quale viene in rilievo, come anzidetto, la potestà disciplinare dell'Ordine di appartenenza.



CON LA COLLABORAZIONE DI

INPS

CON IL PATROCINIO DI

FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ordine Medici - Chirurghi e Odontoiatri
di Napoli e Provincia

ordine dei medici
e degli odontoiatri
della provincia di salerno

OMCeO